



3.4.2017

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

Relatore per parere: Eva Kaili

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Gli attuali bassi livelli di crescita e di ripresa nell'Unione europea del dopo-crisi sono il risultato di un declino della produzione dovuto a fattori quali il rallentamento del progresso tecnologico, una transizione strutturale verso settori a bassa produttività e gli elevati coefficienti di leva finanziaria. È pertanto di fondamentale importanza concentrare le nostre forze su un impegno coordinato, in maniera responsabile da un punto di vista economico, ambientale e sociale, per evitare il rischio di una stagnazione secolare.

In linea con il proprio mandato, la commissione ITRE pone al centro delle proprie priorità l'ottimizzazione del settore dell'energia, il settore delle telecomunicazioni, le tecnologie digitali, la ricerca e l'innovazione, le PMI e i contesti industriali nuovi e tradizionali. Questi settori sono alla base dell'accelerazione della produttività di cui l'Europa ha un gran bisogno.

Il relatore ritiene che il FEIS 2.0 sia un'opportunità per accelerare la produzione europea, oltre a rappresentare uno strumento dinamico potenzialmente in grado di ridefinire il quadro attuale per gli investimenti nell'Unione, mediante l'armonizzazione dell'ecosistema economico, la riduzione della burocrazia e l'eliminazione dell'inefficienza in termini di coordinamento e delle frizioni strutturali.

Tuttavia, il FEIS non è uno strumento della politica di coesione, ma si propone piuttosto di essere uno strumento di stimolo della capacità economica dell'UE che dovrebbe contribuire alla copertura delle lacune degli Stati membri sugli investimenti. Il FEIS è un meccanismo a valore aggiunto che punta ad accrescere le risorse e le strutture finanziarie esistenti e ad affiancarle, e non a competere con esse. Corollario fondamentale, di conseguenza, è che il FEIS non dovrebbe mai, né ora, né nel futuro, sostituirsi ai fondi di coesione e a strumenti analoghi.

Per raggiungere con successo i propri obiettivi di investimento, il FEIS dovrebbe contribuire alla realizzazione del potenziale economico di ciascuno Stato membro, in termini sia geografici, sia settoriali. Purtroppo, però, non ha ancora vinto la scommessa della diversificazione geografica e settoriale.

Il relatore sottolinea che l'UE non può riprendere la crescita e creare occupazione e prosperità con un atteggiamento di "ordinaria amministrazione". Occorrono impegno e tenacia a medio e lungo termine. Non è uno scatto, ma una maratona. La BEI e la Commissione, le due istituzioni principalmente responsabili dell'esecuzione del FEIS, dovrebbero acquisire questa mentalità. Lo scopo non è assegnare le risorse il più presto possibile: il contenuto, l'addizionalità e la diffusione geografica pesano più della rapidità con cui si assorbono i fondi.

Il presente parere della commissione ITRE si concentra in particolare sui settori dell'energia, delle telecomunicazioni, della ricerca, delle tecnologie digitali e delle PMI, ed esamina le attuali criticità del FEIS nell'affrontare i fallimenti settoriali e geografici del mercato e le situazioni di investimento subottimali, cui dovrebbe ora ovviare il FEIS 2.0.

In base al ragionamento sopra illustrato, il relatore propone le seguenti modifiche al FEIS 2.0:

- i progetti sostenuti dal FEIS dovrebbero presentare maggiore addizionalità. La BEI dovrebbe accrescere la sua capacità di accettare progetti più rischiosi, ricorrendo sia a strumenti

per la condivisione dei rischi, sia a garanzie di prima perdita che saranno particolarmente utili nei progetti infrastrutturali.

- La trasparenza e l'obbligo di rendicontazione durante le procedure di selezione dovrebbero essere un requisito ex ante per il criterio dell'addizionalità e per l'applicazione del regolamento FEIS che il FEIS 2.0 dovrebbe salvaguardare.
- Occorre garantire la diversificazione geografica affrontando esplicitamente il problema dei diversi premi di rischio attribuiti a progetti simili in zone diverse dell'UE, che deriva dalla differenza dei profili di rischio degli Stati membri.
- Il terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti (rimuovere gli ostacoli agli investimenti) è una condizione necessaria per il successo del FEIS, ma non costituire un alibi per legittimare le carenze nell'assorbimento del FEIS, soprattutto nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o negli Stati membri maggiormente colpiti dalla recente crisi economica.
- La Commissione dovrebbe cooperare strettamente con la BEI per rafforzare il ruolo degli istituti di promozione nazionale e per istituirli negli Stati membri che ne sono sprovvisti.
- Per attrarre nuovi fondi, la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con le autorità di regolamentazione finanziaria dell'UE per consentire agli istituti finanziari di investire di più in progetti infrastrutturali a lungo termine alleggerendo le relative restrizioni normative nei loro bilanci.
- La rigorosa applicazione del Patto di stabilità e di crescita non dovrebbe rappresentare un ostacolo al ricorso al FEIS per gli investimenti nelle infrastrutture da parte degli Stati membri. La Commissione dovrebbe adottare politiche in questa direzione.
- Occorrerebbe porre un accento particolare sui progetti che favoriscono la crescita e la creazione di occupazione nelle zone isolate e nelle regioni meno sviluppate.
- I finanziamenti del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e le altre strutture correlate non dovrebbero competere con il FEIS o con il suo orientamento basato sul mercato che punta a concentrare nuovi fondi e a mobilitare capitali inattivi. È pertanto necessaria una combinazione (*blending*) ottimale di risorse per attivare gli investimenti nell'UE. Occorrerebbe tener conto del quadro normativo che consente tale combinazione. Il regolamento finanziario Omnibus dovrebbe contribuire a tale obiettivo.
- Occorrerebbe espandere i progetti per le infrastrutture plurinazionali. La Commissione dovrebbe impegnarsi per armonizzare i diversi quadri normativi degli Stati membri. Si tratta di un passaggio essenziale per accelerare i progetti infrastrutturali che coinvolgono due o più Stati membri o quelli frontaliери.
- Il potenziamento e l'espansione del ruolo del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) rivestono un'importanza decisiva per il successo del FEIS. Il polo dovrebbe assistere gli enti locali, le istituzioni senza fini di lucro e gli investitori, agevolare la creazione di piattaforme per gli investimenti ove necessario, contribuire alla costituzione di società veicolo e partenariati pubblico-privati, oltre a offrire consulenza alle parti interessate sulle fonti di finanziamento innovative, soprattutto per i progetti infrastrutturali, relativi all'energia e al settore digitale.
- In linea con gli impegni della COP21, il FEIS dovrebbe sostenere almeno fino al 40 % i progetti che contribuiscono all'azione per il clima, compreso un finanziamento di

almeno il 20 % a sostegno dei progetti in materia di efficienza energetica. Occorre evitare i progetti sui combustibili fossili.

- In linea con i vantaggi competitivi dell'UE nel campo delle tecnologie digitali, il FEIS dovrebbe porre il settore digitale, un settore orientato al futuro, in cima alle sue priorità di finanziamento, con particolare riferimento ai progetti che potenziano la capacità di connettività e la relativa infrastruttura, la sicurezza informatica, le reti, le piattaforme blockchain, l'internet delle cose, ecc.. Tale attribuzione di priorità dovrebbe essere rafforzata dagli esperti dei corrispondenti settori del PECEI e dalla governance decisionale della BEI.
- Il FEIS dovrebbe ovviare alle lacune negli investimenti per la ricerca, soprattutto nei settori pionieristici e a bassa maturità tecnologica che dovrebbero determinare e definire la domanda dei consumatori nei prossimi vent'anni.
- La Commissione e la BEI dovrebbero collaborare per individuare attivamente le giurisdizioni non cooperative e per definire criteri chiari e pubblicamente accessibili che aumentino la certezza giuridica riguardo al FEIS, senza minare le norme dell'Unione sulle questioni legate alla governance fiscale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) *Attuato e cofinanziato dal gruppo BEI, il FEIS procede sicuro e puntuale verso il conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi nell'economia reale entro metà 2018. L'assorbimento da parte del mercato è stato particolarmente rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, nel quale i risultati del FEIS superano di gran lunga le aspettative. A luglio 2016 tale sportello è stato quindi incrementato di 500 milioni di EUR nel rispetto dei vigenti parametri previsti dal regolamento (UE) 2015/1017. La quota assegnata alle PMI andrebbe aumentata*

Emendamento

(4) *Nel suo primo periodo di attuazione, il FEIS ha conseguito risultati importanti e incoraggianti. È ancora troppo presto per valutare appieno l'impatto del FEIS nel colmare i divari nei livelli d'investimento, ridurre l'elevata disoccupazione e migliorare gli anemici tassi di crescita nell'Unione dopo la recente crisi finanziaria. Nondimeno, i dati attuali indicano che in vari ambiti esistono margini di miglioramento, ad esempio per quanto concerne la complementarità con gli altri pilastri del piano di investimenti, una migliore distribuzione tra tutti gli Stati membri,*

in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS: il 40% della maggiore capacità di rischio del FEIS dovrebbe essere destinato a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI.

l'addizionalità, la governance e la capacità di attrarre investimenti sostenibili che promuovano l'azione per il clima. Secondo la valutazione del funzionamento del FEIS effettuata dalla BEI, che copre il periodo fino al 30 giugno 2016, vi sono altresì indicazioni del fatto che il FEIS sta probabilmente segnando il passo in termini di operazioni sottoscritte e di erogazioni. Inoltre, l'assorbimento da parte del mercato è stato più rapido nell'ambito dello sportello relativo alle PMI, rispetto allo sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, ma ciò potrebbe essere dovuto alla diversa natura dei progetti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Secondo le aspettative, il FEIS dovrebbe mobilitare l'importo obiettivo di 315 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi entro metà 2018. Tuttavia, manca una valutazione indipendente, sia per quanto riguarda i risultati economici, che con riferimento all'impatto sociale e ambientale del FEIS. È opportuno ricordare che l'obiettivo primario del FEIS è quello di sostenere progetti atti a produrre benefici ambientali e sociali a lungo termine, generare posti di lavoro di qualità a lungo termine e realizzare infrastrutture, il tutto a vantaggio dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che "Il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il **Fondo europeo per gli investimenti strategici** (FEIS) ha già prodotto risultati concreti e rappresenta una misura essenziale per contribuire a mobilitare gli investimenti privati facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. La Commissione intende presentare a breve proposte sul futuro del FEIS che dovrebbero essere esaminate con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio".

(5) Il 28 giugno 2016 il Consiglio europeo ha concluso che il piano di investimenti per l'Europa, in particolare il FEIS, ha prodotto risultati concreti. **Tuttavia, permangono inefficienze e squilibri sotto il profilo della diversificazione geografica e settoriale. Sotto il profilo geografico, alla data del 30 giugno 2016 il 63 % dei progetti firmati nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione era concentrato nel Regno Unito, in Italia e in Spagna e il 91 % nei paesi UE-15. Nel quadro dello sportello relativo alle PMI, invece, il 54% dei progetti firmati era concentrato in Italia, Francia e Germania e il 93% nei paesi UE-15. È opportuno riservare un'attenzione particolare agli Stati membri finanziariamente deboli dell'Europa orientale, aiutandoli a superare le attuali difficoltà di investimento e ad accrescere la loro competitività. Tenendo conto di tali squilibri, come pure delle frizioni finanziarie esistenti, degli ostacoli strutturali, dei quadri normativi e dell'avversione al rischio da parte degli investitori, la Commissione dovrebbe adottare iniziative ambiziose per contribuire a mobilitare gli investimenti privati e provvedere all'introduzione delle modifiche normative necessarie per consentire agli istituti finanziari di includere nei loro portafogli un maggior numero di progetti infrastrutturali, compresi maggiori finanziamenti alle PMI, facendo nel contempo un uso intelligente delle scarse risorse di bilancio. È altresì opportuno riflettere sul fatto che le inefficienze strutturali esistenti in alcuni Stati membri non dovrebbero favorire gli altri Stati membri in relazione al ricorso al FEIS. Per tale motivo, nessuno Stato membro dovrebbe poter utilizzare più del 10 % del FEIS.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) ***Il FEIS è stato istituito per un periodo iniziale di tre anni con l'obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di EUR di investimenti. Visto il successo dell'iniziativa*** la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

Emendamento

(6) ***Visti gli indicatori positivi***, la Commissione intende raddoppiare il FEIS sia per durata sia per capacità finanziaria. La proroga prevista dalla proposta legislativa copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale e dovrebbe generare in totale almeno 500 miliardi di EUR di investimenti da qui al 2020. Per aumentare ulteriormente la potenza di fuoco del FEIS e riuscire a raddoppiare l'obiettivo di investimento, anche gli Stati membri dovrebbero contribuire in via prioritaria.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di ***occupazione, anche giovanile***, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità. ***Sono compresi*** investimenti nei settori: energia, ambiente e azione per il clima, ***capitale sociale e umano*** (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, trasformazione digitale. È opportuno in particolare incrementare il

Emendamento

(8) Con la proroga e il potenziamento il FEIS dovrebbe far fronte ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali che ancora permangono e continuare a mobilitare finanziamenti del settore privato da destinare a quegli investimenti di importanza fondamentale per il futuro dell'Europa in termini di ***livelli elevati e sostenibili di capitale umano di qualità, creazione di posti di lavoro di qualità (in particolare per i giovani)***, crescita e competitività che presentano una maggiore addizionalità, ***così come in termini di maggiore coesione e inclusione sociale, e quindi di maggiore benessere per i cittadini dell'Unione. Vi dovrebbero rientrare anche gli*** investimenti nei settori:

contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21). È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti **energetiche** e ai progetti dedicati all'efficienza energetica. **Inoltre**, il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS.

energia, ambiente e azione per il clima (con le infrastrutture collegate), sanità, ricerca e innovazione, trasporto transfrontaliero e sostenibile, **turismo e trasformazione digitale**. È opportuno in particolare incrementare il contributo delle operazioni sostenute dal FEIS al conseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) **e al rispetto dell'impegno dell'Unione di ridurre dell'80-95 %, entro il 2050, le emissioni di gas a effetto serra**. È opportuno dare sempre maggiore centralità ai progetti prioritari di interconnessione delle reti **elettriche** e ai progetti dedicati all'efficienza energetica **e all'economia circolare, in particolare se essi migliorano la sicurezza energetica dell'Unione, permettendo il coinvolgimento attivo dei singoli cittadini e delle comunità e cooperative locali, così come all'adeguamento delle reti energetiche e alla generazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di energia rinnovabile, nonché alle risorse energetiche alternative per i veicoli e il settore dell'edilizia**. **Da quanto rilevato finora, l'ampio sostegno fornito dal FEIS a progetti nel campo dell'energia, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili è andato di pari passo con una corrispondente riduzione delle normali operazioni di investimento della BEI in tali settori, vanificando così il concetto di addizionalità. I prestiti finanziati nell'ambito del FEIS dovrebbero essere aggiuntivi rispetto alle normali operazioni di investimento della BEI. Allo stesso modo, nel settore digitale e nel quadro dell'ambiziosa politica dell'Unione sull'economia digitale, è opportuno fissare nuovi obiettivi in materia di infrastrutture digitali per garantire che il divario digitale sia colmato e far sì che l'Unione ricopra un ruolo di punta a livello mondiale nella nuova era del cosiddetto "internet delle cose", della tecnologia blockchain, della cibersicurezza e della sicurezza**

*informatica. Uno dei criteri per misurare il successo del FEIS dovrebbe essere inoltre il supporto fornito a quei settori in cui i finanziamenti sono stati tagliati per finanziare il FEIS, ad esempio quello delle sovvenzioni per la ricerca, in particolare là dove i livelli di maturità tecnologica sono bassi. Il FEIS non dovrebbe finanziare le autostrade, salvo se necessario per sostenere gli investimenti privati nei trasporti nei paesi beneficiari del Fondo di coesione o in progetti transfrontalieri di trasporto che interessano almeno uno di tali paesi. Benché i progetti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura siano già ammissibili, a fini di chiarezza è opportuno affermare esplicitamente che rientrano negli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS. **Il FEIS non dovrebbe finanziare progetti concernenti i combustibili fossili, in particolare infrastrutture e impianti nucleari.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Va rilevato che, nelle sue attività speciali sostenute dal FEIS, la BEI ricorre sistematicamente alla partecipazione a strumenti di condivisione del rischio con i suoi coinvestitori. È pertanto opportuno che la BEI intervenga, sistematicamente nel caso delle operazioni di finanziamento misto (blending) e laddove necessario negli altri casi, fornendo garanzie di prima perdita per le attività interessate, al fine di ottimizzare l'addizionalità del meccanismo del FEIS e mobilitare una maggiore quantità di fondi privati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) È opportuno ricordare che, per dominare la concorrenza nei settori tecnologico e scientifico, tutte le grandi potenze mondiali si sono dotate di un complesso militare-industriale. Di conseguenza, è assolutamente necessario che l'Unione faccia altrettanto destinando risorse finanziarie ingenti, in particolare tramite il FEIS, alla creazione di un'industria unionale della difesa, i cui sforzi in termini di ricerca e sviluppo avranno un'importante ricaduta sul piano civile e, quindi, economico.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere **rafforzata nella selezione dei progetti**. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. Dati l'intrinseca difficoltà che le contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità.

(9) Elemento chiave del FEIS, l'addizionalità dovrebbe essere **oggetto di una valutazione, una documentazione e un'informazione sistematiche in ciascun progetto. La BEI dovrebbe pubblicare dati analitici per ciascun progetto finanziato, fornendo valutazioni ex ante ed ex post per ogni progetto, unitamente a una descrizione dettagliata degli indicatori e dei criteri di selezione e valutazione utilizzati**. In particolare, le operazioni dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEIS soltanto se servono a far fronte a fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali individuati chiaramente. **L'addizionalità dovrebbe altresì essere rafforzata applicando fattori geografici quali l'origine del beneficiario o l'ubicazione geografica del progetto.** Dati l'intrinseca difficoltà che le

contraddistingue e l'elevato valore aggiunto che rappresentano per l'Unione, le operazioni su infrastrutture di collegamento tra due o più Stati membri, **soprattutto se almeno uno di essi beneficia del Fondo di coesione**, inserite nello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione, infrastrutture elettroniche comprese, dovrebbero essere considerate operazioni rispondenti al criterio di addizionalità. **Inoltre, si dovrebbe parimenti considerare che i progetti finanziati dal FEIS che generano benefici a lungo termine per la società e l'ambiente assicurano addizionalità. È opportuno che sia elaborata una relazione d'attività circa le modalità e la misura in cui sono stati presi in considerazione fattori sociali e ambientali.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La BEI ha già messo a punto una serie di prodotti volti a favorire un'ulteriore assunzione di rischi, principalmente mediante strumenti di condivisione del rischio con i suoi coinvestitori. È opportuno che la BEI intervenga fornendo garanzie di prima perdita, al fine di ottimizzare l'addizionalità del FEIS, mobilitare una maggiore quantità di fondi privati e imprimere un'accelerazione agli investimenti, in particolare nel settore delle infrastrutture.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)

(9 ter) La trasparenza nelle fasi di valutazione dell'ammissibilità, approvazione e selezione dei progetti è una condizione essenziale che deve trovare riscontro nella struttura di governance del processo decisionale. È opportuno precisare ulteriormente il ruolo del comitato direttivo e del comitato per gli investimenti. Le decisioni da essi adottate nel quadro della procedura di selezione dovrebbero garantire addizionalità e i motivi sulla base dei quali un progetto è respinto dovrebbero essere resi pubblici. Pertanto, è importante confermare costantemente l'obbligo di rendicontazione dei responsabili delle decisioni, per garantire che le difficoltà di attuazione del regolamento (UE) 2015/1017 non si riproducano nel presente regolamento. Inoltre, la Commissione dovrebbe procedere con tempestività a elaborare criteri predefiniti, chiari, obiettivi e pubblicamente consultabili, atti a ridurre l'incertezza giuridica e a migliorare la governance fiscale, soprattutto se le attività di finanziamento coinvolgono soggetti legati a giurisdizioni non cooperative. È necessaria trasparenza anche quanto alla metodologia utilizzata dalla BEI per definire il tasso d'interesse per le sue attività di finanziamento tramite il FEIS. La partecipazione di beneficiari provenienti da Stati membri meno favoriti non dovrebbe essere scoraggiata da premi eccessivi per il rischio paese.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Date le potenzialità che presentano

AD\1121585IT.docx

Emendamento

(10) Date le potenzialità che presentano

13/36

PE597.734v02-00

di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno.

di aumentare l'efficienza dell'intervento del FEIS, è opportuno incoraggiare le operazioni di finanziamento misto che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, come quelli disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, e finanziamenti del gruppo BEI, compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS, e di altri investitori. La combinazione fra strumenti mira a aumentare il valore aggiunto della spesa dell'Unione, attraendo ulteriori risorse dagli investitori privati e a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi cui è destinato il sostegno. ***In considerazione della complessità intrinseca di tali strumenti, il PECCI dovrebbe inoltre fornire orientamenti sulla scelta degli strumenti di finanziamento ottimali e sulla loro combinazione. Inoltre, essendo uno strumento basato sul mercato che offre consulenza in materia di investimenti in diversi settori del mercato, il PECCI dovrebbe, se del caso, mettere le sue competenze anche a disposizione di altri organismi di consulenza con una conoscenza specialistica di specifici settori del mercato. La promozione di una maggiore collaborazione fra il PECCI e gli altri organismi di consulenza è fondamentale per il successo del FEIS, soprattutto nelle aree e nelle nicchie di mercato che richiedono una specializzazione e uno know-how più approfonditi.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Al fine di migliorare le prestazioni del FEIS a livello sia nazionale che regionale, è necessario

intensificare la cooperazione tra la BEI, che gestisce il FEIS, e le banche o gli istituti nazionali di promozione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione.

Emendamento

(11) È opportuno ampliare la gamma degli obiettivi generali ammissibili al sostegno del FEIS per incrementarne la diffusione nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione, ***al fine di garantire una distribuzione equilibrata dei progetti all'interno dell'Unione, di modo che tutti gli Stati membri abbiano accesso ai finanziamenti. Per contribuire agli obiettivi dell'Unione in materia di coesione economica, sociale e territoriale, riduzione delle disparità regionali, aumento dei posti di lavoro di qualità, ampliamento della base produttiva degli Stati membri, soprattutto nel caso di quelli più colpiti dalla crisi finanziaria o delle regioni al di sotto della media UE in termini di crescita del PIL, è necessario rendere geograficamente più equilibrato il sostegno a titolo del FEIS rispettando gli orientamenti per la diversificazione e concentrazione geografiche nonché potenziando il ruolo del PEI. Tutto ciò dovrebbe avvenire preservando la natura del FEIS, che è basato sul mercato.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in

Emendamento

(14) Per finanziare parzialmente il contributo al fondo di garanzia dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione in

vista degli investimenti supplementari, è opportuno *operare uno storno dalla* dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) a norma *del regolamento* (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

⁴ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

vista degli investimenti supplementari, un opportuno *adeguamento al tasso obiettivo del fondo di garanzia dell'UE dovrebbe consentire il necessario aumento dei finanziamenti, senza ridurre ulteriormente le scarse risorse della* dotazione assegnata al meccanismo per collegare l'Europa (MCE) *e a Orizzonte 2020*, a norma *dei regolamenti* (UE) n. 1316/2013⁴ e *n. 1291/2013^{4 bis} del Parlamento europeo e del Consiglio, come indicato nella valutazione effettuata dalla Commissione*. Per agevolare la combinazione con il FEIS o con altri strumenti finanziari pertinenti, in particolare quelli dedicati all'efficienza energetica, è altresì opportuno stornare stanziamenti per 1 145 797 000 EUR dagli strumenti finanziari dell'MCE verso la parte riservata alle sovvenzioni del medesimo.

⁴ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

^{4bis} *Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al **35%** delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

Emendamento

(15) L'esperienza maturata negli investimenti sostenuti dal FEIS suggerisce di portare l'importo-obiettivo del fondo di garanzia al **32 %** delle obbligazioni totali di garanzia dell'Unione, percentuale che assicura un livello di protezione adeguato.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È fondamentale valutare se, e in che misura, la rigorosa applicazione del Patto di stabilità e crescita rappresenta per taluni Stati membri, in particolare per quelli che hanno risentito maggiormente della recente crisi finanziaria, un ostacolo alla partecipazione diretta al FEIS ovvero a una partecipazione indiretta mediante finanziamenti pubblici per singoli progetti e singole piattaforme d'investimento. È altresì essenziale esaminare se il fatto di considerare "una tantum", ai sensi del Patto di stabilità e crescita, i contributi diretti e indiretti degli Stati membri e delle amministrazioni regionali e locali si traduca in maggiore occupazione e maggiore crescita. Tali misure aiuteranno gli Stati membri ad attuare le riforme necessarie, che sono imprescindibili per consolidare la crescita delle economie locali.

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)**

(15 ter) Va altresì rilevato che il FEIS è uno strumento finanziario creato per apportare un valore aggiunto agli strumenti finanziari esistenti, quali i fondi strutturali e di investimento europei, il fondo di coesione e l'MCE, e non per sovrapporsi a essi. Inoltre, qualsiasi ulteriore proroga del FEIS al di là dell'attuale quadro finanziario pluriennale dovrebbe esplorare fonti di finanziamento alternative a quelle indicate nel regolamento (UE) n. 1291/2013, in considerazione delle sfide poste alla posizione di leadership mondiale dell'Unione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione. Il FEIS non dovrebbe pertanto sostituire (o sostituire parzialmente) gli attuali fondi strutturali e di coesione e gli strumenti correlati, né comprometterne o ridurne l'importanza.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) *Lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato* in considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, *che si prevede continuerà*. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, *anche sviluppando e impiegando strumenti nuovi*.

Emendamento

(16) In considerazione della domanda eccezionale del mercato di finanziamenti alle PMI nell'ambito del FEIS, *lo sportello relativo alle PMI dovrebbe essere potenziato con risorse aggiuntive, così come andrebbero potenziate le capacità di sostegno alle PMI del polo di consulenza*. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017.

Emendamento

(17) La BEI e il FEI dovrebbero provvedere a informare i beneficiari finali, ***start-up e*** PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS in modo da migliorare la visibilità della garanzia dell'Unione concessa a norma del regolamento (UE) 2015/1017. ***Il logo del FEIS dovrebbe comparire in una posizione prominente nell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso delle PMI, per accrescere la visibilità del FEIS in quanto iniziativa dell'Unione.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECCI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti che interessano due o più Stati membri e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECCI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione di progetti. Dovrebbe inoltre ***contribuire*** attivamente all'istituzione di piattaforme di investimento e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di

Emendamento

(21) È opportuno potenziare il polo europeo di consulenza sugli investimenti ***aumentandone l'accessibilità e la trasparenza e*** concentrandone le attività sui bisogni cui le disposizioni attuali non danno una risposta adeguata. Il PECCI dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alla predisposizione di progetti ***che garantiscono una vera addizionalità*** che interessano due o più Stati membri, ***o di progetti realizzati in regioni di frontiera*** e di progetti che concorrono al conseguimento degli obiettivi della COP21. Al di là dell'obiettivo di muovere dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione per affermarsi come polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione, il PECCI dovrebbe altresì concorrere attivamente al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS e sostenere ove necessario la BEI nella generazione ***e aggregazione*** di progetti, ***rafforzando la sua presenza negli Stati membri con capacità limitata ma con***

finanziamento dell'Unione con il FEIS.

un elevato potenziale di investimento. Sono necessari maggiori finanziamenti per consentire al PEI di creare uffici che fungano da cluster regionali decentrati di assistenza tecnica e garantire la disponibilità di materiale informativo in tutte le lingue degli Stati membri. Il PEI dovrebbe altresì tener conto delle specificità degli Stati membri, quali la maturità dei mercati finanziari, la limitata esperienza nell'utilizzo di strumenti finanziari complessi, gli ostacoli specifici legati allo sviluppo e all'attuazione dei progetti. Dovrebbe inoltre collaborare attivamente con le banche o gli istituti nazionali di promozione esistenti, lavorare con la Commissione al fine di agevolare gli Stati membri nell'istituzione di banche nazionali di promozione, contribuire all'istituzione di piattaforme di investimento settoriali o regionali e prestare consulenza sulla combinazione di altre fonti di finanziamento dell'Unione con il FEIS, nonché fornire informazioni sui criteri di ammissibilità cui tali fondi devono attenersi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La possibilità di offrire alcuni finanziamenti a titolo del FEIS sotto forma di partecipazione ai progetti finanziati dovrebbe essere valutata positivamente. Stante la possibilità che determinati finanziamenti siano forniti sotto questa forma, è opportuno integrarla anche nei progetti pubblici presentati per il finanziamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza **il regolamento (UE) n. 1316/2013 e il regolamento (UE) 2015/1017,**

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per fare meglio fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali, le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, transnazionalità, esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II.

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo

Emendamento

(22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1017,

Emendamento

Le attività speciali della BEI sostenute dal FEIS sono intese a fare meglio fronte alle inefficienze economiche e finanziarie, ai fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali, incluse le discrepanze nella capacità di investimento degli Stati membri e i loro diversi premi di rischio, alle frizioni a livello della leva finanziaria, alla debolezza dei moltiplicatori di investimenti, a complessi progetti multinazionali e transfrontalieri e all'avversione al rischio da parte degli investitori, soprattutto nel campo della ricerca, dell'innovazione, delle nuove tecnologie nonché delle infrastrutture, nuove ed esistenti.

A tale fine, dette attività speciali presentano generalmente caratteristiche quali subordinazione, partecipazione a strumenti di condivisione del rischio, ***regimi di garanzia di prima perdita qualora il FEIS sia abbinato a risorse di bilancio nazionali e/o dell'UE,*** transnazionalità ***ed*** esposizione a rischi specifici o altri aspetti caratterizzanti descritti in maggiore dettaglio nell'allegato II. ***Il FEIS massimizza il numero di progetti e di beneficiari finali, nonché il potenziale effetto leva.***

I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo

alle attività speciali della BEI *possono essere* parimenti sostenuti dal FEIS se è *richiesto* l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma.

Si considera che assicurino addizionalità anche i progetti sostenuti dal FEIS vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri.

alle attività speciali della BEI *non sono* sostenuti dal FEIS, *salvo se sia necessario* l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma *e sempre che i progetti in questione non possano essere finanziati a migliori condizioni mediante altre fonti di finanziamento.*

Il FEIS può sostenere progetti vertenti su infrastrutture fisiche di collegamento tra due o più Stati membri o sull'estensione di infrastrutture fisiche o dei servizi ad esse connessi da uno Stato membro a uno o più altri Stati membri, *a condizione che tali progetti assicurino addizionalità.*

L'addizionalità è altresì connessa alla natura innovativa e ai benefici sociali e ambientali a lungo termine dei progetti nonché al loro fabbisogno di finanziamenti potenzialmente a più lungo termine e a rischio più elevato.

Inoltre, al fine di raggiungere meglio i settori in cui la domanda di finanziamenti non può essere adeguatamente soddisfatta dal mercato privato e la natura e l'entità delle operazioni e i requisiti di prestito fanno sì che non sia possibile accedere ai finanziamenti attraverso le attività classiche della BEI, il FEIS dovrebbe altresì sostenere, attraverso la prestazione di garanzie per finanziamenti complementari e la concentrazione nella fase iniziale, i meccanismi finanziari settoriali, in particolare per le industrie culturali e creative (ICC), previsti a norma di programmi quadro dell'Unione come lo strumento di garanzia nell'ambito del programma Europa creativa.

Infine, quando il FEIS è combinato con altri fondi quali l'MCE, Orizzonte 2020 e i fondi strutturali e di investimento europei, si applicano i criteri di addizionalità e la tranche a rischio più elevato è coperta dal FEIS. Tuttavia, il finanziamento a titolo del FEIS non sostituisce le sovvenzioni a titolo di strumenti di finanziamento dell'Unione quali i fondi SIE, l'MCE e

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. A tal fine, nonché per garantire che il criterio di addizionalità non tenga conto soltanto delle variabili finanziarie o di rischio, il FEIS valuta le prestazioni ambientali e sociali di ciascun progetto sostenuto."

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Il comitato per gli investimenti ha la responsabilità di garantire che, nel complesso, i progetti coperti dalla garanzia dell'UE promuovano la coesione sociale e regionale in tutta l'Unione."

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera d

Testo in vigore

"d) infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Emendamento

-i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) infrastrutture delle tecnologie dell'informazione, **della sicurezza informatica, delle reti, della codifica a blocchi concatenati** e della comunicazione;"

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera f

Testo in vigore

f) istruzione e formazione;

Emendamento

i bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) **sviluppo del capitale umano,** istruzione e formazione;"

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto -ii (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 8 – lettera h

Testo in vigore

"h) PMI;"

Emendamento

-ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) **startup e** PMI;"

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – punto 8 – lettera l bis (nuova)

*ii bis) è aggiunta la lettera seguente:
"l bis) difesa."*

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera d

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 7 – paragrafo 12 – comma 2 – seconda frase

Testo in vigore

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. **Non sono pubblicate** informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI.

Emendamento

Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono **rese** pubbliche e accessibili, **corredate di verbali dettagliati**, e indicano la motivazione su cui si fondano, soffermandosi in particolare sul rispetto del criterio dell'addizionalità. **Nella sua proposta, il comitato per gli investimenti attribuisce maggiore peso all'occupazione e alla sostenibilità. Le pubblicazioni non contengono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.** Il comitato per gli investimenti decide con l'ausilio della documentazione trasmessa dalla BEI. **Ciascun progetto approvato nell'ambito del FEIS deve essere corredato di una motivazione giustificata e verificabile dell'addizionalità da parte del comitato direttivo. La valutazione dell'addizionalità dei singoli progetti deve essere dettagliata, in particolare in merito ai fallimenti del mercato che il FEIS intende affrontare.**

Il quadro di valutazione funge da strumento di definizione delle priorità per ciascun progetto del FEIS ed è a disposizione del pubblico dopo la valutazione dei progetti per i quali si chiede il ricorso alla garanzia dell'UE. Inoltre, il quadro di indicatori è utilizzato dal comitato per gli investimenti per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo

della garanzia dell'UE e per accordare priorità all'uso della garanzia dell'UE per le operazioni che mostrano punteggi più elevati e una maggiore addizionalità.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e – punti da i bis a i quater (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) sono inseriti i seguenti punti:

"i bis) tecnologia di codifica a blocchi concatenati;

i ter) internet delle cose;

i quater) sicurezza informatica e infrastrutture di protezione delle reti;"

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:

"i bis) sostegno alle iniziative dell'Unione nel settore della difesa, in particolare mediante:

i) ricerca e sviluppo a livello dell'Unione;

ii) sviluppo delle capacità di difesa dell'Unione;

iii) PMI e società a media capitalizzazione nel settore della difesa."

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

"La BEI si pone come obiettivo di assicurare che almeno il 40% dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione sostenga progetti con componenti che contribuiscono all'azione per il clima, in linea con gli impegni della COP21. Il comitato direttivo emana orientamenti precisi a tal fine.";

Emendamento

Il comitato direttivo e il comitato per gli investimenti del FEIS garantiscono che ogni progetto sostenuto sia in linea con i criteri fissati nel presente regolamento, contribuisca al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e promuova la transizione alla sostenibilità. Almeno il 40 % dei finanziamenti del FEIS nel quadro dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione è stanziato per progetti che attuano direttamente gli impegni della COP21, nonché gli impegni dell'UE all'orizzonte 2050 per la riduzione dei gas a effetto serra dell'80-95 %. Inoltre, almeno il 20 % dei finanziamenti del FEIS sostiene progetti di efficienza energetica, dando la priorità a progetti innovativi su piccola scala nel settore edile, con particolare attenzione a quelli che eliminano le disuguaglianze sociali e combattono la povertà energetica. Il finanziamento del FEIS a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione non è incluso in tale calcolo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme in materia di flessibilità e l'attuazione del patto di stabilità e crescita nell'ambito del braccio preventivo e di quello correttivo del patto non limitano la

partecipazione degli Stati membri al FEIS. Pertanto, onde perseguire l'obiettivo de FEIS di creare occupazione e crescita, quando gli Stati membri e gli enti regionali e locali cofinanziano singoli progetti sostenuti dal FEIS la loro partecipazione è considerata un contributo una tantum nel quadro del patto di stabilità e crescita.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al **35%** degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";

Emendamento

5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione ("importo-obiettivo"). L'importo-obiettivo è fissato al **32%** degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.";

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a – punto ii (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – seconda frase

Testo della Commissione

Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione dei progetti nel settore digitale e la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma.;

Emendamento

Sostiene inoltre la predisposizione di progetti riguardanti l'azione per il clima e i progetti di economia circolare o loro componenti, in particolare nel contesto della COP21, la predisposizione **di progetti transfrontalieri ambiziosi**, dei progetti **nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, ad esempio** nel settore digitale e **delle telecomunicazioni**, e la predisposizione dei progetti di cui

all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e ***ove possibile*** concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI nella generazione di operazioni;"

Emendamento

c) lo sfruttamento delle conoscenze locali ***e regionali*** per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione e concorrere al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del FEIS di cui all'allegato II, punto 8, sostenendo la BEI ***e i promotori di progetti*** nella generazione ***e nell'aggregazione*** di operazioni;"

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento;"

Emendamento

e) la fornitura di sostegno proattivo per l'istituzione di piattaforme di investimento, ***ogniquale volta sia necessario. Le piattaforme di investimento costituiscono uno strumento essenziale per gestire i fallimenti del mercato, in particolare nel finanziamento di progetti multipli, regionali o tematici, tra cui i progetti di efficienza energetica, nonché di progetti transfrontalieri. Dal momento che la creazione di piattaforme di investimento nell'Unione non è commisurata alle reali esigenze del mercato, occorre prestare maggiore attenzione all'ampliamento dell'ambito di***

applicazione e dell'impiego di tali piattaforme, in modo da consentire un'efficiente aggregazione dei progetti di dimensioni ridotte.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) la prestazione di consulenza sulla combinazione **di** altre fonti di finanziamento dell'Unione (quali i Fondi **strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020** e il meccanismo per collegare l'Europa) **con il FEIS**;

Emendamento

f) la prestazione di consulenza sulla combinazione **del FEIS con** altre fonti di finanziamento dell'Unione, quali i Fondi **SIE, Orizzonte 2020 (ivi incluso, tra gli altri, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia)** e il meccanismo per collegare l'Europa, **agevolando così la combinazione ottimale delle varie risorse dell'Unione. Ciò avviene in maniera tale da non disincentivare la raccolta e la mobilitazione di nuovi fondi o di capitali inutilizzati**;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

"

Emendamento

**iii bis) è aggiunta la lettera seguente:
f bis) la fornitura di consulenza in**

relazione a progetti che coinvolgono due o più Stati membri e la fornitura di sostegno per l'istituzione di società veicolo o altri organismi ad hoc, tra cui cluster decentrati di assistenza tecnica volti a rispondere più efficacemente alle esigenze di un settore e/o di una regione specifici, come nel caso dei progetti di efficienza energetica negli Stati membri sudorientali. È fornita altresì consulenza in relazione a progetti multinazionali, intraregionali, pluriregionali e transfrontalieri, nonché in relazione alla possibile combinazione con altre fonti di finanziamento dell'Unione, ivi inclusi i fondi che prevedono la cooperazione territoriale a livello dell'Unione;"

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) è aggiunta la lettera seguente:

"f ter) la fornitura di sostegno aggiuntivo destinato agli Stati membri i cui mercati finanziari e dei capitali sono stati gravemente indeboliti dalla recente crisi finanziaria e che, pertanto, devono far fronte a importanti lacune di investimenti in settori strategici che favoriscono vantaggi competitivi nel lungo termine, compresi progetti di ricerca e innovazione rischiosi e meno sviluppati;"

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera c

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECCI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della **BEI, della** Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei.

Emendamento

5. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza a livello locale, il PECCI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei **e di collaborare con loro.**

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera d bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 14 – paragrafo 7

Testo in vigore

"7. L'Unione contribuisce **fino a** un **massimo** di 20 000 000 EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECCI fino al 31 dicembre 2020 **per** i servizi forniti dal PECCI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4.

Emendamento

d bis) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'Unione contribuisce **con l'importo necessario, per un minimo** di 20 000 000 EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECCI fino al 31 dicembre 2020 **affinché possa adempiere alle sue maggiori responsabilità e intensificare** i servizi forniti dal PECCI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4."

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 18 – paragrafi 7 e 8

Testo della Commissione

Emendamento

b) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;

soppresso

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 19 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS.;

La BEI e il FEI informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i beneficiari finali, PMI comprese, dell'esistenza del sostegno del FEIS **e collocano tale informazione in modo chiaramente visibile nell'accordo di finanziamento, soprattutto nel caso delle PMI, nonché in ciascun contratto che prevede il sostegno del FEIS, sensibilizzando così il pubblico e migliorando la visibilità.**

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) n. 2015/1017

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Ove necessario la Commissione fornisce orientamenti dettagliati;

Ove necessario la Commissione fornisce orientamenti dettagliati. **Inoltre, la Commissione ha la responsabilità di individuare i criteri e le definizioni standard per garantire la trasparenza sulle questioni relative alla governance fiscale. La Commissione presenta una relazione annuale in cui elenca i dettagli di tutti i progetti per settore che hanno ricevuto il sostegno dell'Unione tramite il FEIS, con l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte e i profili di**

rischio. Inoltre, nelle operazioni di finanziamento e di investimento la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compreso l'obbligo di adottare misure ragionevoli per identificare, ove applicabile, i beneficiari effettivi.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) settore delle telecomunicazioni: **1 091 602 000** EUR;

Emendamento

b) settore delle telecomunicazioni: **1 141 602 000** EUR;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) settore dell'energia: **5 005 075 000** EUR.

Emendamento

c) settore dell'energia: **5 350 075 000** EUR .

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti	
Riferimenti	COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 3.10.2016	ECON 3.10.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 3.10.2016	
Commissioni associate - annuncio in aula	19.1.2017	
Relatore per parere Nomina	Eva Kaili 16.11.2016	
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	19.1.2017	
Approvazione	3.4.2017	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	37 13 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pilar Ayuso, Rosa D'Amato, Françoise Grossetête, Barbara Kudrycka, Marian-Jean Marinescu, Victor Negrescu, Sofia Sakorafa, Davor Škrlec, Theodor Dumitru Stolojan	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	György Hölvényi, Julia Reda	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

37	+
ECR	Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský
PPE	Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská
S&D	José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

13	-
ALDE	Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck
EFDD	Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
ENF	Jean-Luc Schaffhauser
GUE/NGL	Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis
PPE	Herbert Reul

6	0
GUE/NGL	Jaromír Kohlíček
VERTS/ALE	Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Julia Reda, Michel Reimon, Davor Škrlec

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti